

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **PROTEZIONE DELLE VITTIME**

**Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti** ([STE n° 116](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1983.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1988.

Tale Convenzione obbliga le Parti a prevedere nelle loro legislazioni o pratiche amministrative, un sistema di compensazione per risarcire, con fondi pubblici, le vittime di infrazioni violente, dolose che hanno causato gravi lesioni corporali o la morte.

La Convenzione, che individua le previsioni minime che devono essere contenute in tale sistema, indica i danni che devono necessariamente essere risarciti, quali il mancato guadagno subito da una persona immobilizzata in seguito alla lesione, le spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri e, in caso di persone a carico, la perdita di alimenti.

La Convenzione si basa sul principio di giustizia sociale, che esige che lo Stato indennizzi non solo i proprio nazionali ma anche le vittime di altre nazionalità, compresi i lavoratori emigranti, i turisti, gli studenti.

La Convenzione consente di fissare dei limiti maggiori e minori per il versamento di un indennizzo. Esso statuisce, infine, che una Parte può rifiutare di versare un'indennità se la vittima appartiene ad un'associazione criminale, a delle organizzazione che commettono atti violenti o è egli stesso un noto criminale.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani** ([STCE n° 197](#)), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2008.

L'obiettivo di questa convenzione è la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, a livello nazionale e internazionale, sia essa legata o meno alla criminalità organizzata.

Un primo principio fondamentale delineato con precisione dalla nuova convenzione è che la protezione e la promozione dei diritti delle vittime deve essere assicurata senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o altre, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altra situazione.

Il principale valore aggiunto di questa convenzione è l'adozione di una prospettiva fondata sui diritti dell'uomo, l'attenzione rivolta alla protezione delle vittime e il suo meccanismo di controllo indipendente ("GRETA") che garantisce il rispetto delle parti della convenzione.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali ([STCE n° 201](#)), aperto alla firma a Lanzarote, il 25 ottobre 2007.**

Entrata in vigore : 1° luglio 2010.

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico che impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, ivi compresi gli abusi commessi entro le mura domestiche o all'interno della famiglia, con l'uso di forza, costrizione o minacce.

Le misure preventive enunciate nella Convenzione riguardano il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini, l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi, e misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede dei programmi di sostegno alle vittime, invita gli Stati a prendere le misure necessarie per incoraggiare ogni persona che sospetti episodi di abuso o di sfruttamento sessuale a riportarli ai servizi responsabili, e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La Convenzione penalizza inoltre La Convenzione inoltre criminalizza l'adescamento di minori per scopi sessuali ("grooming") e "turismo sessuale".

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ([STCE n° 210](#)), aperto alla firma a Istanbul, il 11 maggio 2011.**

Entrata in vigore : 1° agosto 2014.

Questo nuovo trattato del Consiglio d'Europa è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, e di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Convenzione istituisce anche un meccanismo di controllo specifico ("GREVIO") al fine di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni dalle Parti.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica ([STCE n° 211](#)), aperto alla firma a Mosca, il 28 ottobre 2011.**

Entrata in vigore : 1° gennaio 2016.

La "Convenzione Medicrime" è il primo strumento giuridico internazionale in materia che stabilisce l'obbligo per gli Stati Parti di qualificare come illeciti penali :

- la fabbricazione di prodotti medicali contraffatti;
- la fornitura, l'offerta di fornitura e il traffico di prodotti medicali contraffatti;
- la falsificazione di documenti;
- la fabbricazione o la fornitura non autorizzata di prodotti medicali e la commercializzazione di dispositivi medicali non conformi alle norme di settore (o "reati simili").

La Convenzione offre un quadro di cooperazione nazionale e internazionale attraverso i diversi settori amministrativi, misure di coordinamento nazionale, le misure preventive destinate al settore pubblico e a quello privato e misure di protezione per vittime e testimoni. Inoltre, esso prevede l'istituzione di un organo di controllo per sorvegliare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati Parti.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani** ([STCE n° 216](#)), aperto alla firma a Santiago de Compostela, il 25 marzo 2015.

Entrata in vigore : 1° marzo 2018.

La Convenzione invita i governi a rendere il prelievo illecito di organi da donatori viventi o deceduti infrazione penale :

- qualora il prelievo venga realizzato senza il consenso libero, chiaro e specifico del donatore vivo o deceduto, o nel caso di un donatore deceduto, senza che il prelievo sia autorizzato in virtù del diritto di un paese;
- qualora, in cambio di un prelievo di organi, il donatore vivo, o una terza persona, ottenga profitti o vantaggi ;
- qualora, in cambio di un prelievo di organi da un donatore deceduto, una terza persona ottenga profitti o vantaggi.

La Convenzione prevede inoltre misure di protezione e risarcimento delle vittime, così come misure di prevenzione destinate a garantire trasparenza e accesso equo ai servizi di trapianto.